



CL 2.18.1/2063/2018/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 2063
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: terreni di proprietà IRIS Srl, sul territorio del comune di Fossano, da destinare all'ASL CN1.

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

Visto che:

la società IRIS Srl, possedendo ampi terreni nell'area di Fossano, sviluppa nel 1998 un progetto per la costruzione di:

- una struttura sanitaria riabilitativa ed assistenziale (RSA),
- una struttura ad uso Residence a servizio dei parenti dei ricoverati,
- alcune residenze private-ville per una superficie pari a 1100 mq circa;

il Comune di Fossano con D.C.C. n. 87 del 1.10.1998 approva la variante n. 10 al PRG specifica per tale area e, sicuro della realizzazione, chiede ed ottiene dalla suddetta Società la cessione anticipata a titolo gratuito di un'area di 8.300 mq, del valore di 350 milioni di lire, dove realizzare la piscina comunale ;

con la D.G.R. n.15-4907 del 28 dicembre 2001 la scelta del comune di Fossano è stata condivisa dalla nostra Regione nell'ambito qualificato come "Area per attività sanitarie - comparto di via Piano" che è attualmente sospe

la Conferenza per il Piano Programmatico delle ASR di Quadrante, delibera Fossano quale sede di riferimento per la provincia di Cuneo, per le attività di riabilitazione ospedaliera di I, II e III livello ed a tal fine la Regione aveva appositamente avviato la costituzione di AMOS Srl;

in data 30/10/2007 si stipula la Convenzione edilizia nella quale viene formalizzata la richiesta ad IRIS Srl di rinunciare al suo iniziale progetto a favore dell'ASL CN1 per un periodo massimo di 18



mesi e quindi sino al 30/04/2009, tempo occorrente per progettare e definire il complesso sanitario sui terreni IRIS e propri;

il Piano sanitario di riqualificazione regionale 2007 conferma la realizzazione del nuovo centro riabilitativo di Fossano;

in data 08/07/2008 il comune di Fossano con D.G.C. n. 214 approva il progetto da attuarsi mediante Accordo di programma da formalizzarsi tra Comune, ASL CN1 e Regione e la D.G.R. n. 94-9418 del 01/08/2008 prevede l'attuazione dell'intervento inerente la nuova struttura ospedaliera a carattere riabilitativo, nonché le valorizzazioni urbanistiche dell'attuale presidio ospedaliero e che ciò sia oggetto di specifico Accordo di programma tra le tre parti;

l'ASL CN1 con la deliberazione n. 930 del 24/07/2009 fissa il prezzo dei terreni da acquistare (€ 2.407.000) e chiede un finanziamento alla Regione di € 3.272.629;

con D.G.R. n. 312 del 04/08/2009 la Regione delibera tale finanziamento ed intima all'ASL CN1 di procedere con la massima rapidità ai rogiti dei terreni di IRIS e suoi confinanti;

in data 26/08/2009 presso il notaio Martinelli di Cuneo (rep. 178659 racc. 31924) è stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita immobiliare avente per oggetto i terreni di IRIS, di Filippi-Pansa e dei cugini Filippi Domenico e Lodovico, condizionato all'attivazione dell'Accordo di Programma;

con rogito Notaio Martinelli di Cuneo - Rep. 179041 - Racc. 32126 l'ASL CN1 del 23 ottobre 2009, entra in possesso dei terreni di IRIS Srl di estensione pari a 15.335 mq;

con ulteriore rogito Notaio Martinelli Rep. 179242- Racc. 32243 del 2 dicembre 2009, i terreni di Filippi-Pansa e dei cugini Filippi Domenico e Lodovico vengono trasferiti all'ASL CN1;

in data 29/12/2011 è stato sottoscritto l'Accordo Procedimentale, ex art. 11 legge 241/1990, tra l'ASL CN1 e la società IRIS Srl nella quale le parti convengono, tra l'altro, di fare proprio, assumendo le relative obbligazioni, il criterio fissato sin dalla perizia estimativa redatta dall'Agenzia del Territorio secondo cui le spese ed i costi di urbanizzazione relativi all'attuazione del comparto individuato dal PRGC del Comune di Fossano, così come sarà modificato in esito all'Accordo di programma ex art. 34 TUEL, siano attribuite all'Azienda nella misura del 63% complessivo ed alla Società per la restante quota del 37%;

con D.G.R. n. 47-4871 del 31-10-2012, viene formalizzata la sospensione, nelle more della definizione di diverse ipotesi di intese e di concertazione tra gli Enti, l'efficacia dei contenuti delle D.G.R. n. 94-9418 del 1.08.2008 e n. 96-12017 del 4.08.2009 e viene sollecitata l'ASL CN1 a intraprendere ogni utile azione finalizzata alla tutela delle proprie ragioni patrimoniali;

la sentenza n. 383/2016 del tribunale ordinario di Cuneo dichiara "congelati" gli accordi presi fra ASL CN1 e IRIS Srl fino a quando non verrà realizzato il progetto iniziale, rendendo vana di fatto l'azione legale dell'ASL CN1 intrapresa nei confronti di IRIS Srl e rendendo impossibile di fatto sbloccare la situazione senza un accordo fra le parti.

Considerato che:

sono già stati stanziati in passato dei finanziamenti per l'acquisizione di terreni da destinare all'ASL CN1 che in mancanza di un accordo fra amministrazione ASL CN1 e IRIS Srl rimarrebbero bloccati;

che sia il comune di Fossano che IRIS Srl sarebbero disposti a modificare gli impegni assunti in passato nel caso in cui i terreni in questione fossero destinati alla costruzione della struttura/magazzino di cui necessita la ASL CN1;

avendo un terreno già a disposizione sarebbe ingiustificato impegnare ulteriori capitali per una nuova ricerca;

congelare una cifra così importante, dopo averla prelevata alla collettività è un'inutile oltre che grave danno economico nei confronti della stessa soprattutto quando si hanno a disposizione gli elementi necessari a sbloccare la situazione;

il 27.02.2018, a seguito del ricorso presentato dall'ASL CN1, è stata pubblicata la sentenza n. 372/2018 nella quale la Corte d'Appello di Torino sezione II civile condanna la ricorrente a rifondere in favore della IRIS S.r.l. le spese legali del ricorso in appello corrispondenti € 15.000 oltre al rimborso forfettario ex art. 2,co.2, D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Ritenuto che:

il ricorso in Corte d'Appello fosse totalmente inutile vista la chiarezza della situazione giuridica descritta nella sentenza di primo grado, poi interamente confermata in appello;

sono stati spesi inutilmente ulteriori soldi pubblici per un ricorso che non aveva fondamenta e che sarebbero potuti essere spesi per attività sanitarie a favore dei contribuenti;

l'assessore Saitta, nella risposta alla precedente interrogazione n. 1964, a prima firma del consigliere Mauro Campo, aveva sollevato il problema del ricorso in essere per dirimere il contenzioso tra le parti, ormai conclusosi;

pare quindi improcrastinabile, al fine di non accumulare ulteriori oneri, l'addivenire ad una risoluzione, possibilmente, consensuale.

INTERROGA

L'Assessore

per sapere se e quando intenda ritirare la D.G.R n° 94-9418 del 01/08/2008, attualmente sospesa, e procedere nell'individuare, in accordo con L'ASL CN1 ed il Comune di Fossano, una composizione risolutiva della questione con l'impresa coinvolta.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)